



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SOVVENZIONATA

A tutti gli inquilini delle case costruite a carico o con il contributo dello Stato che hanno diritto al riscatto del proprio appartamento a norma del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il Governo ha realizzato, in piena rispondenza ai principi stabiliti, con la legge di delega 21 marzo 1958, n. 447, dal Parlamento, il preciso disposto della Costituzione che favorisce l'accesso alla proprietà della casa a tutti i cittadini.

E', questa, la soluzione di un problema agitato nella stessa sede parlamentare fin dalla prima legislatura della Repubblica.

Alla generale soddisfazione della stragrande maggioranza di coloro che vedono prossima la traduzione in realtà delle loro legittime aspirazioni, ha fatto in qualche caso riscontro il discorde atteggiamento di pochi ispirati dalle speciose argomentazioni di un ben individuato settore politico, che non manca occasione per contaminare ed offendere — anche se con tentativi destinati all'immane insuccesso — iniziative vivificate da intenti altamente morali e sociali.

Tali tentativi, oltre che pretestuosi, debbono definirsi assolutamente infondati, perchè la Commissione Interparlamentare, composta dei rappresentanti di tutte le tendenze politiche [cioè: dei Deputati Angelino

(P.S.I.), Assennato (P.C.I.), Bozzi (P.L.I.), Cervone (D.C.), Grilli (M.S.I.), Riccio (D.C.), Romita (P.S.D.I.), Veronesi (D.C.), De Pasquale (P.C.I.), Ripamonti (D.C.) e dei Senatori Amigoni (D.C.), Busoni (P.S.I.), Capalozza (P.C.I.), Ceschi (D.C.), Marazzita (P.S.I.), Pecoraro (D.C.), Restagno (D.C.), Tinzi (G.M.), Minio (P.C.I.) e De Luca (P.C.I.)] dopo aver attivamente collaborato alla stesura del provvedimento legislativo, in cinque lunghe sedute, è stata tutta concorde ed unanime nell'approvarne i singoli articoli dettagliatamente discussi, e spesso emendati secondo le richieste degli stessi componenti la commissione, ed infine il testo definitivo, come è dimostrabile con i relativi verbali ed, altresì, con la ripresa fonica delle sedute.

Senza scendere in sterili polemiche, a dimostrare l'inesistenza giuridica e morale delle ormai note critiche mosse da qualche agitatore, dimentico dei veri interessi dei ceti economicamente meno provveduti pur di servire fini particolari, valgono le seguenti irrefutabili affermazioni:

— non è vero che l'esercizio del diritto al riscatto venga imposto; è vero, invece, come risulta dallo stesso art. 4 del D.P.R. e dalle istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 16 febbraio 1959, n. 2130, che l'esercizio del diritto al riscatto è rimesso esclusivamente alla piena libertà dell'avente titolo;

— non è vero che il riscatto degli alloggi avverrà a prezzo di mercato libero; è vero, invece, che avverrà in base a un scrupolosa valutazione del loro valore venale decurtato della rilevantissima misura del 30% (oltre le successive decurtazioni dello 0,25% per ogni anno di occupazione dell'alloggio) e determinato non dagli Enti o dal Ministero, ma da apposite Commissioni costituite di funzionari e di magistrati, di primo grado e di secondo grado, si da consentire liberamente agli interessati, con le massime garanzie giuridiche, il ricorso in appello contro la primitiva determinazione;

— non è vero, come si vuol fare intendere, che con il riscatto si perseguano fini speculativi; è vero, invece, che il giusto ed equo prezzo ricavato verrà tutto reimpiegato nella costruzione di nuovi alloggi destinati a coloro che ne sono ancora privi, pur appartenendo alla stessa categoria di coloro che hanno già avuto la possibilità di godere, spesso da anni, di un'abitazione a prezzo modesto e di poterla ora riscattare;

— non è vero che il tasso del 5,80% previsto per coloro che chiedono il pagamento rateale del prezzo di riscatto sia rilevante; è vero, invece, che tale tasso, compreso nella quota di ammortamento, non soltanto è di gran lunga inferiore a quello praticato sul mercato da qualsiasi istituto bancario, ma inferiore allo stesso tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti che, considerate le spese afferenti ai mutui, si eleva normalmente al 6,25%;

— non è vero che il riscatto comporti il trasferimento coatto degli assegnatari che non intendono avvalersi delle provvidenze loro concesse; è vero, invece, che nei soli casi in cui una piccola minoranza impedisca alla maggioranza il libero esercizio di un diritto, peraltro a tutti conferito e solo da pochi volontariamente non esercitato, è prevista l'assegnazione a quest'ultimi di altro alloggio analogo in tutto a quello in godimento, con l'obbligo per gli Enti, come da disposizione contenute nella già citata circolare 16 febbraio 1959, n. 2130 e in quella successiva 28 aprile 1959, n. 555, di procedere con la maggiore cautela ed accortezza per ridurre al minimo, ove non del tutto evitabile, anche sotto il profilo economico, il disagio del trasferimento delle persone e delle cose;

— non è vero che il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove provvidenze tornerebbe utile agli inquilini o agli Enti; è vero, invece, che tor-

nerebbe dannoso agli uni e agli altri, perchè toglierebbe ai primi la possibilità di entrare subito in possesso della casa nella nuova veste di proprietario e agli altri quella del reinvestimento immediato dei mezzi finanziari ricavati dalle vendite in nuove costruzioni e del correlativo nuovo incremento della propria tipica attività;

— non è vero, infine, che le nuove norme operino a scapito del patrimonio e della funzione degli Enti che svolgono la propria attività nel campo dell'edilizia popolare; è vero, invece, il contrario, perchè, oltre alla gestione delle quote di riserva e alla sostituzione ai condomini per essi prevista per la salvaguardia degli immobili alienati fino alla data dell'avvenuto totale riscatto, essi saranno chiamati a realizzare le nuove costruzioni che è nell'impegno del Governo di conferire all'integrale soluzione del programma della casa per tutti e del vano a persona.

E' nello spirito che informa le asserzioni enunciate che deve essere inquadrata la nuova provvida disciplina legislativa con la quale si compie un innegabile, notevole progresso per rendere socialmente attuale il concetto della proprietà nella proporzione e nel merito del bene fondamentale, umano, morale e cristiano della casa per tutti i ceti sociali, con preminenza per quelli economicamente meno provveduti.

Il provvedimento è veramente equo e sociale, di quella socialità che, senza tralignare in demagogia, concilia i diritti e le speranze di ciascuno con la somma dei doveri verso il popolo tutto sulla strada di un realistico progresso generale.

Roma, 15 aprile 1959

La Direzione Generale
dell'Edilizia Statale e Sovvenzionata



Corporate Heritage
& Historical Archive